

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 171)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
(VIGORELLI)

di concerto col Ministro del Tesoro
(ANDREOTTI)

e col Ministro di Grazia e Giustizia
(GONELLA)

NELLA SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1958

Modifiche ai limiti previsti dall'articolo 9 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sugli assegni familiari nei confronti dei redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto l'articolo 9 del testo unico sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, ha fissato i limiti di reddito previsti dagli articoli 6 e 7 dello stesso testo unico, ai fini della corresponsione degli assegni familiari rispettivamente per la moglie e per i genitori a carico, *per i redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione*, nelle seguenti misure:

a) lire 10.000 mensili per il coniuge o un solo genitore;

b) lire 15.000 mensili per i due genitori.

Per contro i limiti di redditi per i proventi di lavoro o di capitali erano determinati, dagli articoli 6 e 7 dello stesso testo unico, in lire 7.000 per un solo genitore e lire 12.000 per i due genitori.

La legge 30 luglio 1957, n. 652, di iniziativa parlamentare, abolì la discriminazione fra i redditi di pensione e i redditi di altra natura stabilendo limiti unici sulla base delle maggiori misure previste per i redditi di pensione, rispettivamente lire 10.000 e lire 15.000.

Con l'entrata in vigore della legge 20 febbraio 1958, n. 55, per l'adeguamento delle pensioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale si è verificato che numerosi lavoratori i quali godevano degli assegni familiari per i detti congiunti, in quanto le pensioni da questi godute erano inferiori ai limiti predetti, hanno perduto il diritto agli assegni familiari per avere le dette pensioni, in conseguenza delle nuove maggiorazioni, superato i limiti di reddito summenzionati.

Ad evitare che il miglioramento delle pensioni possa ripercuotersi in un danno economico per queste categorie, si ravvisa l'opportunità di ripristinare la discriminazione dei redditi di pensione, aumentando i limiti di cui all'articolo 9 del testo unico della stessa misura percentuale di cui sono state aumentate le pensioni, corrispondente alla media del 22,5 per cento dei precedenti importi.

Un aumento superiore non troverebbe giustificazione nelle cause e nei fini che l'adeguamento si prefigge.

A tale intento risponde il disegno di legge che si propone col quale i limiti di reddito per i proventi derivanti esclusivamente da pensione, sono portati da lire 10.000 mensili a lire 13.000 per il caso di un solo genitore e da lire 15.000 a lire 18.000 per il caso di due genitori.

Per i redditi di altra natura continueranno ad avere valore i limiti stabiliti per gli articoli 6 e 7 del testo unico dalla legge 30 luglio 1957, n. 652, rispettivamente lire 10.000 e lire 15.000.

Per quanto attiene alla decorrenza dei nuovi limiti, allo scopo di non portare una interruzione nel godimento degli assegni familiari fra coloro che già ne godevano anteriormente all'adeguamento delle pensioni I.N.P.S., si è ritenuto opportuno mantenere la medesima decorrenza degli adeguamenti delle pensioni e cioè la data del 1° gennaio 1958.

Per quanto riguarda la forma del provvedimento, le modifiche nei limiti di reddito in parola sono attuate con norme sostitutive di quelle del testo unico, in conformità ad un voto espresso dalla Commissione senatoriale del lavoro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La lettera *a*) dell'articolo 6 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificato, con la legge 30 luglio 1957, n. 652, è sostituita dalla seguente:

« *a*) il marito nei confronti della moglie purchè essa non abbia, per redditi di qualsiasi natura proventi superiori nel complesso a lire 10.000 mensili. Non sono considerate, ai fini predetti, le pensioni di guerra ».

La lettera *b*) dell'articolo 7 del testo unico predetto è sostituita dalla seguente:

« *b*) i genitori non abbiano per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 10.000 mensili nel caso di un solo genitore o a lire 15.000 mensili nel caso di due genitori ».

Art. 2.

L'articolo 9 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificato con la legge 30 luglio 1957, n. 652, è sostituito, con decorrenza dal 1° gennaio 1958, dal seguente:

« I limiti di reddito previsti negli articoli 6 e 7 per la corresponsione degli assegni familiari nei confronti del coniuge e dei genitori sono elevati, nel caso di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione, a lire 13.000 mensili per il coniuge o per un solo genitore e a lire 18.000 mensili per i due genitori ».